

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1

E' costituita l'associazione:

"PRESENZA AMICA - VOLONTARI PER L'AIUTO AI SOFFERENTI ONLUS"  
secondo le prescrizioni della Legge Quadro sul Volontariato  
n. 266 del 22 agosto 1991, e come tale da iscriversi nell'  
apposito Albo Regionale.

Art. 2

L'associazione ha sede in Garbagnate Milanese, viale  
Forlanini 121, presso l'Azienda Ospedaliera "G. Salvini",  
Presidio Ospedaliero di Garbagnate Milanese.

Scopo dell'associazione, che opera nell'ambito territoriale  
della Regione Lombardia, è quello di favorire, sostenere e  
promuovere direttamente od indirettamente, anche attraverso  
forme di collaborazione con altri Enti o Istituti, pubblici e  
privati, iniziative che abbiano per oggetto l'assistenza  
continua agli ammalati di cancro, o altre malattie  
incurabili.

L'associazione opera precipuamente nell'ambito territoriale  
dell'attuale A.S.L. PROVINCIA di Milano 1 Distretto n. 1 di  
Garbagnate Milanese, in unità di intenti con l'Equipe  
dell'Unità di terapia del dolore e cure palliative che ha  
sede presso l'Azienda Ospedaliera "G. Salvini", Presidio  
Ospedaliero di Garbagnate Milanese.

L'associazione non ha fini di lucro, neanche indiretto.

E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da  
quelle istituzionali e da quelle direttamente connesse.

Obiettivi precisi dell'associazione sono:

- contribuire a lenire le sofferenze fisiche, psichiche e  
spirituali degli ammalati di cancro, o altre malattie  
incurabili, operando prevalentemente presso il loro  
domicilio;
- permettere loro di vivere una vita dignitosa  
nell'assistenza continua e attenta fino all'ultimo istante,  
possibilmente nel loro ambiente e nella propria famiglia;
- aiutare le famiglie ad accogliere ed assistere fino  
all'ultimo i propri cari;
- propagandare e sviluppare la cultura delle cure palliative  
con ogni mezzo idoneo.

Il volontario, che è il cardine dell'associazione, riconosce  
la centralità della persona malata, le sue esigenze e i suoi  
diritti, in primo luogo il rispetto, l'accettazione,

l'ascolto e la comprensione.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 3

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di attività e progetti dell'associazione;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Per quanto riguarda l'acquisto di beni mobili ed immobili, l'accettazione di donazioni e lasciti testamentari, valgono le norme previste dalla Legge Quadro sul Volontariato n. 266 del 22/08/1991 art. 5 comma 2 e 3.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, ad eccezione di destinazioni imposte per legge o effettuate a favore di altre ONLUS.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore secondo le indicazioni contenute nel presente statuto, e possibilmente individuate dall'assemblea che delibera lo scioglimento.

Spetta al Consiglio Direttivo la decisione in merito all'impiego delle risorse.

Utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art. 4

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporre alla approvazione dell'assemblea.

Art. 5

I soci dell'associazione sono VOLONTARI, che gratuitamente e disinteressatamente, operano, dopo aver superato un apposito corso di formazione, per realizzare i fini dell'associazione, prestando con continuità la loro personale attività nell'ambito della associazione stessa.

Sono soci FONDATORI i firmatari dell' Atto Costitutivo.

Il Consiglio può inoltre attribuire la qualità di Socio:

- SOSTENITORE a persone o enti che versano la quota annuale stabilita periodicamente dal consiglio Direttivo;
- ONORARIO a persone o enti che, anche senza versamento della quota annuale, sono ritenute per qualità o attività in grado



di dare all'associazione contributo di opera o di prestigio;  
- BENEMERITO in riconoscimento del contributo dato all'associazione con lasciti, donazioni od attività personale. Sulle domande di ammissione delibera il Consiglio.

L'associazione assicura i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I meccanismi assicurativi rispondono a quanto stabilito per legge.

#### Art. 6

La qualità di socio si perde per decesso o dimissioni, e anche per morosità nel caso dei Sostenitori. La qualità di socio può essere persa, nel caso di attività o comportamento in contrasto con le finalità dell'associazione, per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo: contro tale esclusione è ammesso ricorso ai Proviviri.

#### AMMINISTRAZIONE

#### Art. 7

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di cinque a un massimo di otto membri eletti dall'assemblea fra i Soci, di cui almeno due terzi fra i volontari: essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri del primo consiglio sono nominati nell'atto costitutivo.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, gli altri Consiglieri, alla prima riunione, provvedono alla sua sostituzione nominando i primi fra i non eletti: i Consiglieri così nominati durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Se viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione.

#### Art. 8

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, fino a due Vice - Presidenti ed, eventualmente, un Segretario ed un Tesoriere.

#### Art. 9

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

